



## Città di Sassuolo

### **ORDINANZA N. 149 del 29/09/2023**

#### ***Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile***

**OGGETTO: ADOZIONE DAL 1.10.2023 AL 30.04.2024 DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.**

#### **Il Sindaco**

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale dei parametri particolato (PM<sub>10</sub>), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e ozono (O<sub>3</sub>);
- il particolato (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di

- garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 1523 del 02/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
  - la sentenza del 10/11/2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub>;
  - le Delibere di Giunta Regionale n. 33 e 189 del 2021, con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell'aria al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> posto dalla normativa comunitaria;
  - la Delibera di Giunta Regionale n. 2130 del 12/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l'adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo Piano e ha stabilito ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria;
  - l'art. 36 della Legge Regionale n. 11 del 03/08/2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, che stabilisce che l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e di quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio MOVE IN e, in ogni caso, non oltre il 31/12/2022;
  - la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)”, successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;

visti inoltre:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 “Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In ((MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto MOVE IN ideato dalla Regione Lombardia per la rilevazione e il monitoraggio, tramite l'installazione di una scatola nera, dei chilometri percorsi dai mezzi di trasporto soggetti a limitazione del traffico per motivi ambientali, al fine di adottare politiche in materia di qualità dell'aria, relativamente alla riduzione delle emissioni da traffico, correlate all'effettivo utilizzo del veicolo;
- la Deliberazione di Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto”, nella quale è descritto nel dettaglio il servizio e in particolare è precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verificano previsioni di

perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;

atteso che l'art. 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, stabilendo che, nelle zone in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per le PM<sub>10</sub> dall'allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010, tali pratiche sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;

considerato che:

- il Comune di Sassuolo, ai fini della valutazione della qualità dell'aria, ricade in zona "Pianura Ovest" ai sensi della D.G.R. n. 2001/2011, successivamente modificata con D.G.R. n. 1998/2013 e D.G.R. n. 1135/2019;
- il Comune di Sassuolo ha una popolazione superiore a 30.000 abitanti, pertanto rientra nel campo di applicazione delle misure di limitazione del traffico veicolare ordinarie ed emergenziali previste dagli artt. 14 e 30 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM<sub>10</sub> pari a 50µg/m<sup>3</sup>, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35;

accertato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento del valore limite giornaliero e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- dal 1 gennaio 2023, come si evince dai dati registrati da ARPAE al 25.03.2023, il valore limite giornaliero per le PM<sub>10</sub> è già stato superato n. 18 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo rurale "Mirandola-Gavello", n. 21 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo suburbano di Carpi, n. 18 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo urbano (Modena Parco Ferrari", n. 6 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano di Sassuolo, n.21 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico urbano "Modena Giardini" e n. 12 volte presso le stazioni di monitoraggio del traffico urbano di Fiorano Modenese;
- dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

ritenuto pertanto necessario, stante gli sforamenti del valore limite giornaliero per le PM<sub>10</sub>, dare attuazione ai provvedimenti individuati dalle norme regionali sopra richiamate nel periodo 01/10/2023 – 30/04/2024;

richiamata l'ordinanza sindacale n.173 del 28/12/2022 con la quale il Comune di Sassuolo ha adottato dal 01/01/2023 al 30/06/2024 il Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, al fine di consentire ai veicoli aderenti a tale Sistema di spostarsi all'interno dell'area soggetta a limitazioni alla circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria, fatta eccezione delle domeniche ecologiche e dei giorni in cui sono attive le misure emergenziali;

richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";

- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- l’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Testo unico in materia Ambientale”;
- l’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”;

## ORDINA

- 1) **dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, nel periodo dal 1.10.2023 al 30.04.2024**, nell’area individuata al successivo punto 4), **il divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore**:
  - veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO, EURO 1 e EURO 2**;
  - veicoli **DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4**;
  - **ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1**;
  - veicoli **BENZINA-METANO e BENZINA-GPL PRE EURO e EURO 1**.
- 2) **Tutte le domeniche** comprese nel periodo dal 1.10.2023 al 30.04.2024 **sono domeniche ecologiche**, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell’area di cui al successivo punto 4), è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto 1).
- 3) Il presente provvedimento **non si attua nelle giornate festive** di mercoledì 1.11.2023, venerdì 8.12.2023, domenica 24.12.2023, lunedì 25.12.2023, martedì 26.12.2023, domenica 31.12.2023, lunedì 1.1.2024, domenica 7.1.2024, domenica 31.3.2024, lunedì 1.4.2024, martedì 23.4.2024 e giovedì 25.4.2024, fatta eccezione di quanto previsto al successivo punto 5) in caso di adozione di misure emergenziali.
- 4) Le restrizioni della circolazione di cui ai punti 1) e 2) trovano **applicazione all’interno dell’area del centro abitato di Sassuolo come approvata con D.G.C. n. 167/2016, rappresentata graficamente nell’Allegato A** e delimitata esternamente come segue:
 

Viale Palestro, Circonvallazione sud-ovest, Circonvallazione sud, Circonvallazione sud-est, Circonvallazione nord-est (tratto compreso tra via Braida e via Verrazzano), Via Verrazzano (tratto compreso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in Piano), via Radici in Piano (tratto compreso tra Via Verrazzano e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perimetro tra via Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via Stazione e via Marconi, per questo motivo escluse dalle vie oggetto di divieto).

Le vie oggetto di divieto di circolazione sono evidenziate in arancione e le vie costituenti il perimetro sono escluse dal divieto.
- 5) L’adozione delle seguenti **misure emergenziali** su tutto il territorio comunale qualora, nel periodo dal 1.10.2023 al 30.04.2024, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, la **previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> per tre giorni consecutivi**:
  - ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1) e 2), nell’area individuata al punto 4), con il **divieto di circolazione anche per tutti i veicoli DIESEL EURO 5**;
  - **divieto di utilizzo** nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe “4 stelle”**;
  - **abbassamento della temperatura negli ambienti riscaldati di 1°C** fino al limite massimo di:
    - 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
    - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8).

Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
  - **divieto di combustioni all’aperto** (falò, barbecue, fuochi d’artificio, fuochi a scopo di intrattenimento, ...);
  - **divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso**;

- divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;
- potenziamento dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all'emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM<sub>10</sub> non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali **si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti**.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni smog alarm**.

Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

- 6) **Nei mesi di ottobre 2023, marzo e aprile 2024, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E' fatta deroga al presente divieto:

- sempre a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- per soli due giorni all'interno dei tre mesi sopra indicati nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell'allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021.

- 7) **Dal 1.10.2023 al 30.4.2024, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle", così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M. .

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

#### DISPONE CHE

- E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 5) all'interno dell'area del centro abitato di Sassuolo, così come definita al punto 4) e rappresentata graficamente nell'Allegato A.
- Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B, C alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2127/2022, così come disposto dall'ordinanza sindacale n.173 del 28/12/2022. Di seguito il sito internet regionale dell'iniziativa:  
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/move-in>
- Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 5) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
  - autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling);
  - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  - ciclomotori e motocicli elettrici;
  - autoveicoli diretti ai parcheggi scambiatori, individuati nella cartografia di cui all'**Allegato A** e corrispondenti al Parcheggio di via Tien An Men (P<sub>1</sub>) e al Parcheggio denominato Unicredit (P<sub>2</sub>), la cui entrata/uscita è consentita solo ed esclusivamente da via Radici in Piano;
  - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
  - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del

PAIR 2020 approvato e ss.mm.ii. (vedi **Allegato C** al presente provvedimento);

- d) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 678,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
  - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- e) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

#### **INFORMA**

- i. **Dal 1.11.2023 al 29.02.2024 su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art.10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano". Chiunque bruci materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di tale divieto è soggetto alla sanzione amministrativa da € 300 a € 3.000;
- ii. Dal 1.1.2020 è fatto divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle", così come disposto dalla D.G.R. n.1412/2017.

#### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle limitazioni alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE INOLTRE CHE**

SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl è incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al solo Corpo di Polizia Locale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Il Sindaco  
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto in firma digitale*